

VALORE FUTURO EVOLUTION

Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni

Mod. GVVFE - ed. 01/19

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Pagina lasciata intenzionalmente libera



DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Cliente retail	Persone fisiche e associazioni senza scopi di lucro. Sono altresì considerati clienti retail le aziende che non soddisfano almeno due dei seguenti requisiti patrimoniali: <ul style="list-style-type: none">- totale di bilancio: € 20.000.000,00;- fatturato netto: € 40.000.000,00;- fondi propri: € 2.000.000,00.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Data traguardo	Data che costituisce il termine del periodo traguardo.
Età assicurativa	Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es.34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.
Gestione separata di attivi	Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
OICR	Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.
Periodo traguardo	È scelto dal contraente alla sottoscrizione del contratto ed individua il periodo al termine del quale il contratto ha l'obiettivo di maturare un capitale assicurato, per la parte investita in gestione separata, pari al premio versato al netto dei diritti e della cifra fissa (capitale protetto). Tale periodo può variare tra 20, 27 e 35 anni a seconda della linea scelta.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa Generali Italia. Il premio per comparti è la parte del premio versato al netto dei diritti che si riferisce ai comparti, che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente, comprensiva della cifra fissa.
Premio per gestione separata	È pari al premio versato al netto dei diritti e del premio per comparti.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota	Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto.
Recesso Revoca	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.
Sconto in forma composta	È la regola in base alla quale, fissata una scadenza, si definisce un importo da investire oggi che, capitalizzato in forma composta ad un determinato tasso, consente di ottenere alla predetta scadenza il capitale di cui si vuole disporre.



**Tasso minimo
garantito**

Rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto a seguito del decesso dell'assicurato o, a partire dalla scadenza del periodo traguardo, anche in caso di riscatto, che Generali Italia S.p.A. garantisce al beneficiario al momento del pagamento.

Tasso obiettivo

Tasso utilizzato per individuare la quota parte del premio versato, al netto dei diritti e della cifra fissa, che è necessario investire in gestione separata in modo tale che, capitalizzata a tale tasso per il periodo traguardo, diventi al termine di tale periodo pari al premio versato al netto dei diritti e della cifra fissa.

**Valore complessivo
netto dell'OICR**

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

**Valore unitario
della quota**

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto dell'OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo interno alla stessa data.



PARTE I – PREMI E DURATA

Art. 1 Versamento dei premi e costi applicati

Il contratto prevede il versamento da parte del contraente di un premio unico, di importo minimo pari a € 10.000,00 al netto dei diritti di emissione.

E' possibile effettuare ulteriori versamenti di premi unici aggiuntivi, nel corso del periodo traguardo (definito al successivo art. 3), di importo compreso tra € 5.000,00 (€ 2.500 per iscritti al programma Più Generalie € 240.000,00, al netto dei diritti di quietanza .

La somma dei premi complessivamente versati non può essere superiore a € 250.000,00.

I costi applicati sul premio iniziale sono: I diritti di emissione pari a € 10 (€ 5 per gli iscritti al programma "Più Generali) e la cifra fissa è pari a € 150 sul primo premio e a € 100 sui versamenti aggiuntivi.

I costi applicati sui premi unici aggiuntivi sono i diritti di quietanza pari a € 2,5 (€ 1 per gli iscritti al programma "Più Generali) e la cifra fissa pari a € 100.

Generali Italia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di eventuali premi unici aggiuntivi.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con:

- a. P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico
- b. bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato¹
- c. assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità
- d. assegno bancario o postale² intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità
- e. bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario³
- f. altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
- g. pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

Non sono ammessi versamenti in contanti.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento.

Art. 2 Durata del contratto

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di conclusione e la data di decesso dell'assicurato; conseguentemente le operazioni sulla polizza eseguite successivamente al decesso, sia automatiche sia su richiesta, saranno annullate.

¹ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

² In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

³ Vedi nota 1.



PARTE II - PRESTAZIONI, RIVALUTAZIONI E QUOTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 3 Prestazioni assicurate

Il contratto prevede il pagamento da parte di Generali Italia di una prestazione in forma di capitale in caso di decesso dell'assicurato, determinata attraverso il collegamento ed il continuo bilanciamento tra i risultati di una gestione separata ed il valore di comparti di OICR esterni che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente. Le linee di investimento sono: Multi Global Plus, Multi Emerging Markets e Europe Plus.

Il contratto è riservato ad assicurati che alla data di sottoscrizione abbiano almeno 18 anni e meno di 80 anni e 6 mesi.

Ciascun premio unico, al netto dei diritti e della cifra fissa (capitale investito), sarà investito in parte in gestione separata e in parte nella linea di investimento prescelta dal contraente.

La cifra fissa è pari a € 150 sul primo premio e a € 100 sui versamenti aggiuntivi.

In polizza, sulla base delle indicazioni fornite dal contraente, è riportata la ripartizione percentuale dell'investimento selezionabile tra tre differenti combinazioni in funzione delle quali viene determinato un periodo traguardo come nel seguito riportato.

Le ripartizioni selezionabili sono le seguenti:

- START che prevede una ripartizione dell'investimento del 49,74% in una delle linee multicomparto e del 50,26% in gestione separata;
- PLUS che prevede una ripartizione dell'investimento del 60,50% in una delle linee multicomparto e del 39,50% in gestione separata;
- EXTRA che prevede una ripartizione dell'investimento del 70% in una delle linee multicomparto e del 30% in gestione separata;

Date le ripartizioni e a partire da ciascun premio unico versato, al netto dei diritti sopra indicati, vengono determinati un capitale assicurato iniziale e un numero di quote assicurate relative ai diversi comparti che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente, secondo le seguenti regole:

- dato il capitale assicurato iniziale, pari alla componente da investire in gestione separata (premio per gestione separata), determinato in funzione della ripartizione prescelta (start, plus o extra) e capitalizzato ad un tasso obiettivo attualmente pari al 3,50% annuo composto viene determinato un periodo traguardo.

Il periodo traguardo è definito come l'intervallo temporale all'interno del quale l'investimento in gestione separata capitalizzato al tasso obiettivo risulterà almeno pari al capitale protetto di seguito definito. Il periodo traguardo corrispondente a ciascuna ripartizione iniziale del premio è pari a: 20 anni per la combinazione START, 27 anni per la combinazione PLUS e 35 anni per la combinazione EXTRA;

- la componente residua del premio (premio per comparti), al netto della cifra fissa, determina il numero di quote assicurate secondo quanto previsto al successivo art. 8. Per tale parte sono comunicati al contraente, mediante apposita appendice, la data di decorrenza del versamento, il relativo giorno di riferimento, il numero di quote assicurate nei rispettivi comparti ed il relativo valore unitario della quota.

Ciascun premio unico, al netto dei diritti e della cifra fissa (capitale investito), costituisce il **capitale protetto**, a partire dalla scadenza del periodo traguardo.

Generali Italia adotta uno stile di gestione finalizzato, a partire dalla scadenza del periodo traguardo, alla protezione del capitale, ossia si pone l'obiettivo di essere in grado di pagare, a partire da tale scadenza, un valore di riscatto o il capitale in caso di decesso di ammontare non inferiore al capitale investito. **Questo obiettivo non costituisce garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo.**

La prestazione in caso di decesso è pari alla somma del valore in gestione separata valutato alla data del decesso e del numero di quote alla data del decesso, aumentato dello 0,2%, moltiplicato per il valore della quota determinato nel giorno di riferimento di cui all'art.9.

Garanzie

- In caso di decesso dell'assicurato è comunque garantito un importo pari alla somma dei premi per gestione separata, tenendo conto di eventuali variazioni conseguenti alla modifica del capitale protetto (art. 5).
- Clausola Investito Garantito

In caso di decesso dell'assicurato nel corso del periodo traguardo, la prestazione, se risulta inferiore al capitale investito iniziale (capitale assicurato iniziale sommato al controvalore iniziale delle quote assicurate), sarà integrata di una percentuale del capitale investito iniziale:

- massimo del 20% se l'età dell'assicurato al decesso è inferiore a 80 anni e 6 mesi,
- massimo del 10% se l'età dell'assicurato al decesso è maggiore o uguale a 80 anni e 6 mesi;

L'importo pagato, in caso di integrazione, non potrà comunque essere maggiore del capitale investito iniziale.



Amministrazione e gestione del contratto

Il contratto prevede i seguenti meccanismi di allocazione dell'investimento:

- **Selezione degli OICR per la composizione delle linee di investimento dei premi:** sono previste linee di investimento differenziate, scelte dal contraente alla sottoscrizione del contratto, che si compongono di OICR; Generali Italia può inoltre offrire nuove linee di investimento;
- **Allocazione dell'investimento nel corso della durata contrattuale:** in funzione degli scenari di mercato e compatibilmente con il profilo di rischio dichiarato dal contraente, Generali Italia si riserva di variare in corso di contratto l'asset allocation delle prestazioni attraverso la modifica del tasso obiettivo, la modifica della ripartizione tra i diversi OICR collegati o la sostituzione degli stessi sia per tipologia sia per peso percentuale nel corso della durata contrattuale (Riassetto automatico della linea di investimento, di cui al successivo art. 6).

Generali Italia darà comunicazione al contraente al verificarsi di qualunque di queste modifiche.

- **Remix:** è prevista un'allocazione automatica dell'investimento nelle due componenti del contratto (così come definita al successivo art. 4), con l'obiettivo di ottenere **un valore in gestione separata** pari:

- al capitale protetto scontato del tasso obiettivo per il periodo residuo al raggiungimento della data traguardo;
- al capitale protetto stesso, a partire dal termine del periodo traguardo

investendo l'eventuale residuo valore del contratto, al netto dei costi previsti per il servizio di amministrazione e gestione, interamente negli OICR collegati.

Tale protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.

Esempio

Capitale protetto: € 10.000

Periodo Traguardo: 20 anni

Tempo trascorso: 3 anni

PRIMA DEL REMIX	QUANTO DEVE ESSERE INVESTITO IN GESTIONE SEPARATA	DOPO IL REMIX
<p>Valore del contratto: € 10.891</p> <p>Valore in gestione separata: € 5.615,05</p> <p>Valore in comparti: € 5.275.95</p>	<p>Capitale x (1+ t.obiettivo)^(tempo trascorso - data traguardo)</p> <p>10.000 x (1+3,50%)⁽⁻¹⁷⁾ =</p> <p>€ 5.572,04 → 55,72% del capitale</p> <p>in comparti: € 5.275.95</p>	<p>Valore del contratto: € 10.891</p> <p>Valore in gestione: € 5.572,04</p> <p>Valore in comparti: € 5.318,96</p> <p>+ 43,01 € in comparti</p>

- **Incremento automatico del capitale protetto:** qualora, in occasione di qualsiasi remix, il valore del contratto risulti superiore almeno del 10% al capitale protetto in vigore, Generali Italia incrementa automaticamente tale capitale protetto ponendolo pari al valore del contratto con conseguente modifica dell'allocazione degli investimenti (tra gestione separata ed OICR) come descritto al successivo art. 5.

Esempio

Capitale protetto: € 10.000

Periodo Traguardo: 20 anni

Tempo trascorso: 1 anno

Valore del contratto **11.200,00 + 12% NUOVO CAPITALE PROTETTO**



PRIMA DEL REMIX	QUANTO DEVE ESSERE INVESTITO IN GESTIONE SEPARATA	DOPO IL REMIX
Valore del contratto: € 11.200 Valore in gestione: € 5.201,56 Valore in comparti: € 5.998,44	$\text{Nuovo Capitale} \times (1 + t.\text{obiettivo})^{\text{(tempo trascorso - data traguardo)}}$ $11.200 \times (1 + 3,50\%)^{(-19)} =$ € 5.825,74 → 52,02% del capitale in comparti: € 5.374,26	Valore del contratto: € 11.200 Valore in gestione: € 5.825,74 Valore in comparti: € 5.374,26 + 624,18 € spostati da Linea di investimento a gestione separata Rispar

I costi previsti per il servizio di amministrazione e gestione sono pari a 2,25% annuo nel corso del periodo traguardo., 1,5% annuo successivamente; tali costi sono prelevati attraverso l'operazione di remix

Art. 4 Remix

L'operazione di remix viene effettuata da Generali Italia automaticamente ogni quattro mesi. Al fine di perseguire l'obiettivo di protezione nel corso della durata contrattuale, tale operazione è eseguita anche in occasione di variazioni, automatiche o a richiesta, di asset allocation del contratto e di modifica del capitale protetto.

Qualora il valore in gestione separata alla data di remix risulti superiore:

- al capitale protetto scontato del tasso obiettivo per il periodo residuo al raggiungimento della data traguardo;
- al capitale protetto stesso, a partire dal termine del periodo traguardo,

l'eccedenza è trasferita dalla componente in gestione separata nei comparti che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente.

In caso contrario, si procede a trasferire l'importo mancante dalla componente in comparti di OICR a quella in gestione separata, nei limiti della disponibilità e in modo proporzionale dai vari comparti.

I trasferimenti da e verso la gestione separata danno origine ad una variazione di pari importo del capitale assicurato complessivo con validità a partire dalla data dell'operazione.

Ad ogni operazione di remix, viene determinato un costo percentuale di amministrazione e gestione riproporzionato in base al tempo trascorso dall'ultimo remix effettuato (o, in assenza, dalla data decorrenza del contratto) ed applicato al valore del contratto valutato immediatamente prima dell'operazione di remix stessa.

L'importo così risultante viene prelevato attraverso una riduzione del numero di quote dei comparti di OICR, nei limiti del controvalore delle quote assicurate determinato al giorno di riferimento (art. 9), comprensivo dell'eventuale eccedenza trasferita dalla componente in gestione separata alla componente in comparti di OICR. Nel corso del periodo traguardo, è comunque previsto un prelievo almeno pari allo 0,25% effettuato, eventualmente, anche sulla componente in gestione separata qualora la disponibilità nella componente OICR non sia sufficiente.

Per tale motivo, anche in occasione di ciascun pagamento da parte di Generali Italia, tale operazione verrà effettuata per consentire il prelievo per il periodo di competenza tra l'ultimo remix e la data di pagamento o di decesso.

I dettagli dell'operazione (prestazioni risultanti, costi applicati, tasso obiettivo utilizzato, giorno di riferimento) saranno comunicati al contraente mediante apposita appendice.

Art. 5 Modifica del capitale protetto

Oltre all'incremento automatico del capitale protetto effettuato da Generali Italia, descritto al precedente art. 3, il contraente può richiedere di effettuare una modifica del capitale protetto.

Viene effettuato un remix dopo aver aggiornato il capitale protetto ponendolo pari al valore del contratto valutato alla medesima data.

La modifica del capitale protetto può essere effettuata, previa richiesta scritta del contraente, a partire dalla prima ricorrenza annuale e al massimo una volta all'anno.

A partire dal termine del periodo traguardo la modifica su richiesta può essere effettuata solo per aumentare il capitale protetto.

In caso di incremento del capitale protetto, sia automatico sia su richiesta, le garanzie rimangono invariate.

Qualora tale operazione preveda una riduzione del capitale protetto rispetto alla somma dei premi versati al netto dei diritti e della cifra fissa, l'importo garantito in caso di decesso e di riscatto si riduce in proporzione.



Art. 6 Operazioni di switch tra linee di investimento e riassetto automatico della linea di investimento

Operazioni di switch tra linee di investimento

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il contraente, previa richiesta scritta, può scegliere di cambiare esclusivamente in misura totale la linea di investimento in cui è investita la prestazione espressa in quote (operazione di switch tra linee di investimento). La nuova linea di investimento potrebbe essere composta da OICR non presenti o presenti in percentuali diverse rispetto alla linea di provenienza ed pertanto è necessaria una conversione.

A seguito della richiesta di switch, l'importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote, relative ai comparti non presenti o presenti con percentuali diverse rispetto a quella di destinazione, in base al valore unitario delle quote dei comparti della linea di investimento iniziale nel giorno di riferimento (definito all'art. 9), diminuito della commissione di switch.

La commissione di switch non è applicata sulla prima operazione di switch; successivamente è pari a € 60,00.

Di seguito si riporta un esempio di operatività:

Composizione Linee

Linea di investimento	Fondi	Peso %
Linea 1	Fondo A	25%
	Fondo B	50%
	Fondo C	25%
Linea 2	Fondo A	50%
	Fondo B	50%

Switch da linea 1 a Linea 2

Linea di investimento di partenza			Linea di investimento di destinazione		
Linea 1	Fondi	Peso %	Linea 2	Fondi	Peso %
	Fondo A	25%		Fondo A	50%
	Fondo B	50%		Fondo B	50%
	Fondo C	25%			

Per allineare la linea 2 alla linea 1, nell'esempio sopra riportato, è necessario convertire esclusivamente le quote del fondo C nelle quote del fondo A già presente nel linea di investimento di partenza.

Disinvestimento:

Il **numero** delle quote da disinvestire è calcolato secondo il valore unitario delle quote dei singoli comparti di OICR nel secondo giorno di valorizzazione precedente alla richiesta. Il disinvestimento è effettuato al valore unitario delle quote dei comparti nel giorno di riferimento (art. 9: secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta), al netto delle commissioni di cambio linea (prima operazione gratuita; ogni successiva operazione € 60).

Reinvestimento:

- se effettuato in un comparto dello stesso OICR o di un OICR diverso, ma che consente contestuale disinvestimento e reinvestimento: avviene nello stesso giorno del disinvestimento
- in caso contrario: avviene nel primo giorno di valorizzazione utile per garantire la copertura finanziaria, compatibilmente con lo specifico regolamento dei comparti.

Esempio:

Se il fondo C appartiene a una Sicav diversa rispetto ai fondi A e B, e se il cliente ha effettuato la richiesta in agenzia lunedì 1 marzo:

- le operazioni di disinvestimento avvengono al valore unitario di mercoledì 3 marzo (supponendo che in quella settimana non vi siano festività o di chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati i fondi in questione);
- le operazioni di investimento nel fondo A sono effettuate al valore unitario di venerdì 5 solo se la precedente operazione di disinvestimento del fondo C è andata a buon fine ed è stata regolata nel conto corrente di Generali Italia il 5 marzo o nel giorno precedente. Al contrario, se il disinvestimento del fondo C è regolato in un giorno successivo al 5 marzo, di conseguenza anche l'operazione di investimento viene posticipata.

Riassetto automatico della linea di investimento

Qualora nel corso della durata contrattuale la linea di investimento collegata al contratto sia modificata o sostituita, Generali Italia effettuerà un trasferimento dai comparti della linea di investimento di provenienza non presenti o presenti in percentuali diverse prima della modifica o della sostituzione, ai comparti della linea di investimento modificata o che sostituisce la precedente, nel rispetto del profilo di rischio del contraente.

Le operazioni di disinvestimento vengono effettuate in base al valore unitario delle quote dei singoli comparti alla prima data utile successiva alla modifica della composizione della linea.



Le operazioni di reinvestimento

- se effettuate in un comparto appartenente alla stessa SICAV o in un comparto di una SICAV diversa che consente di effettuare contestualmente disinvestimento e reinvestimento, saranno effettuate nello stesso giorno del disinvestimento;
- in caso contrario, saranno effettuate nel primo giorno di valorizzazione utile a garantire la copertura finanziaria dell'operazione compatibilmente con il regolamento di detti comparti.

In entrambi i suddetti casi anche i premi versati successivamente alle rispettive operazioni saranno investiti nella linea di investimento scelta, modificata o sostituita.

In ogni caso, prima di dare seguito a switch o a riassetti, Generali Italia effettuerà un'operazione di remix.

Durante il riassetto automatico della linea di investimento, non sarà eseguibile nessuna altra operazione sulla polizza, né a richiesta né automatica; le operazioni saranno eseguite a partire dal termine del riassetto automatico, con la prima quotazione utile.

Art. 7 Clausola di rivalutazione

VALORE FUTURO EVOLUTION prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito e nel regolamento della gestione separata disponibile sul sito internet www.geneali.it.

Misura della rivalutazione

Generali Italia dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio per i contratti stipulati nel mese di agosto, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

La misura annuale di rivalutazione può essere negativa.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto si determina un nuovo capitale assicurato complessivo in vigore come somma di:

- il capitale assicurato complessivo in vigore alla ricorrenza annuale precedente adeguato della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita, e
- ciascuna variazione del capitale assicurato effettuata successivamente alla ricorrenza annuale precedente, in seguito al versamento di premi o trasferimento da e verso la gestione separata, adeguata della misura annua di rivalutazione applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra la data di validità della variazione stessa (decorrenza del premio versato o operazione di remix, in caso di trasferimenti) e la ricorrenza annuale in oggetto.

Art. 8 Calcolo del numero di quote di OICR

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola, per ogni OICR della linea scelta dal contraente, dividendo la parte di premio investita in tale OICR secondo la ripartizione prevista dalla linea, già al netto dei costi per il valore unitario della quota dell'OICR stesso nel giorno di riferimento (→ art. 9) relativo al versamento del premio.

Per quanto concerne i costi puntuali dei singoli OICR si [rinvia ai relativi prospetti, resi disponibili sul sito www.geneali.it](http://www.geneali.it).

Art. 9 Giorno di riferimento

La valorizzazione è giornaliera. Nel caso in cui una data di valorizzazione coincida con una festività, o una chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo successivo.

Premi

Il giorno di riferimento è il secondo giorno di valorizzazione dopo la data di versamento del premio, o la data di entrata in vigore del contratto se successiva. La data di versamento e l'entrata in vigore sono definite al successivo art. 11.

Decesso

Il giorno di riferimento è il secondo giorno di valorizzazione dopo la data in cui perviene in agenzia la richiesta di pagamento corredata dal certificato di morte dell'assicurato.

Riscatto, recesso, switch

Il giorno di riferimento è il secondo giorno di valorizzazione dopo la data in cui è effettuata la relativa richiesta presso l'agenzia.

In caso di switch per la determinazione del numero di quote da convertire si farà riferimento al valore del comparto rilevato il secondo giorno precedente la data in cui la richiesta è effettuata presso l'agenzia su apposito modello. Qualora tale



giorno coincida con una festività, o una chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto, si fa riferimento al primo giorno lavorativo precedente.

Qualora lo switch coinvolga comparti di sicav diverse o comparti che non consentano di effettuare lo switch, il giorno di riferimento per la vendita è quello sopra definito mentre quello di acquisto è il secondo giorno di valorizzazione successivo a quello di vendita.

Nel caso in cui i comparti da acquistare o vendere siano diversi rispetto a quelli attualmente offerti, il giorno di riferimento potrebbe essere diversamente definito, previa informazione ai contraenti.

Remix o determinazione del valore del contratto a fini informativi

Il giorno di riferimento è il secondo giorno di valorizzazione precedente la data del remix stesso; in casi eccezionali (ad es. indisponibilità del valore della quota) il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione immediatamente precedente a quello sopra definito. In ogni caso nell'appendice di remix è riportato il giorno di valorizzazione preso a riferimento per l'operazione.

Per operazioni di riassetto automatico della linea, il giorno di riferimento è indicato nell'appendice relativa alla determinazione delle prestazioni assicurate per effetto dell'operazione di remix.

Nel caso di modifica del capitale protetto a richiesta si prende a riferimento il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data in cui è effettuata presso l'agenzia la relativa richiesta su apposito modello.

Il valore unitario della quota è pubblicato quotidianamente sul sito internet www.generali.it. In caso di variazioni ne viene data comunicazione al contraente.

Art. 10 Valore del contratto

Il valore del contratto è pari alla somma di valore in gestione separata e valore in comparti.

Per la parte in gestione separata, se la data di valutazione è la ricorrenza annuale, il valore in gestione separata è il capitale assicurato complessivo in vigore alla data stessa.

Se la data di valutazione è una data diversa dalla ricorrenza annuale, per individuare la misura di rivalutazione utile per ciascuna data di valutazione si utilizza come periodo di riferimento quello costituito dai 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di valutazione stessa. La misura di rivalutazione può essere negativa.

Il valore in gestione è pari alla somma:

- del capitale assicurato complessivo in vigore alla ricorrenza annuale precedente adeguato della misura di rivalutazione in forma composta, per il periodo intercorrente tra la ricorrenza annuale precedente e la data valutazione, e
- di ciascuna variazione del capitale assicurato effettuata successivamente alla ricorrenza annuale precedente, adeguata della misura di rivalutazione applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra la data di efficacia della variazione stessa (decorrenza del premio versato o remix) e la data di valutazione.

Il valore in comparti è pari al controvalore del numero di quote assicurate alla data di valutazione calcolato per ciascun comparto in funzione del valore unitario della quota nel giorno di riferimento definito all'art. 9, dedotte le commissioni di amministrazione e gestione applicate da Generali Italia. Qualora vi siano premi non ancora quotati alla data di calcolo del valore del contratto, per questi ultimi si farà riferimento al premio al netto della cifra fissa indicata all'art. 3.



PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 11 Conclusione, entrata in vigore del contratto, dichiarazioni e recesso

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Recesso

Il contraente può recedere **entro trenta giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia⁴ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati diminuiti delle spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza.

Se il premio è già stato investito, viene restituito il controvalore delle quote attribuite; il calcolo di tale controvalore è effettuato utilizzando il valore unitario della quota del secondo giorno di valorizzazione successivo al ricevimento da parte dell'agenzia della comunicazione di recesso, sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente della gestione. Al controvalore sono aggiunti i costi applicati, eccetto quelli di emissione, quantificati in proposta di assicurazione e in polizza.

Il rimborso avviene entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna dell'originale del contratto, con le eventuali appendici.


Art. 12 Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale, inviando una comunicazione scritta a Generali Italia⁵ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, se:

- l'assicurato è ancora in vita
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

⁴ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

⁵ V. nota 4.



Riscatto totale

Estingue il contratto e lo privo di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo relativo al riscatto totale è determinato attraverso un'operazione di remix (art.4) riferita alla data di richiesta di riscatto ed è pari al valore del contratto alla data di richiesta del riscatto.

In caso di riscatto a partire dal termine del periodo traguardo, è garantito un importo pari alla somma dei premi per gestione separata, tenendo conto di eventuali riscatti parziali e modifiche previste nel caso di Modifica del capitale protetto (art. 5).

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale. L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità per il calcolo del valore di riscatto totale.

Il contraente indicherà la percentuale del valore del contratto che intende riscattare. Tale percentuale sarà applicata sia al valore in gestione separata sia al valore in comparti.

L'importo della prestazione riscattabile parzialmente e la somma tra il capitale assicurato e il controvalore del numero di quote residui non possono essere inferiori a € 2.000,00 .

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore, con riproporzionamento dei corrispondenti valori contrattuali (compreso il capitale protetto), per la prestazione residua e le garanzie ad essa collegate.

Il capitale assicurato complessivo residuo continua ad essere rivalutato ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella clausola di rivalutazione (art. 7).

Art. 13 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia⁶ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito internet di Generali Italia e presso le agenzie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁷, da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico

Documenti necessari **in caso di riscatto**:

- certificato di esistenza in vita dell'assicurato, se non coincide con il contraente
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

⁶ V. nota 4.

⁷ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.



PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 14 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia⁸ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, morto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione⁹.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 15 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su apposita appendice.

In caso di cessione, tutti i servizi a richiesta vengono disattivati; devono eventualmente essere richiesti di nuovo dal cessionario (chi beneficia della cessione).

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 16 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹⁰ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 17 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹¹. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 18 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

⁸ V. nota 4.

⁹ Art. 1920 del Codice civile.

¹⁰ Art. 1923 del Codice Civile.

¹¹ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

ALLEGATO N. 1

Composizione delle linee di investimento

Oltre alla gestione separata Rispav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di investimento Multi-Emerging Markets, Multi-Global Plus e Europe Plus.

Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee.

Linea Multi-Emerging Markets

Tipologia	Nome comparto	%
Emergenti	BG SELECTION AFRICA & MIDDLE EAST	9%
	BG SELECTION EASTERN EUROPE	5%
	BG SELECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA	10%
	BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES	10%
	BG SELECTION LATIN AMERICA EQUITIES	9%
	BG SELECTION NEXT 11	2%
	BG SELECTION UBS EMERGING MARKETS SOLUTION	12%
	LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY	20%
	LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES	13%
GENERALI INV-C&E EU EQTY-BX	5%	
Flessibili Globali	LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	5%

Multi-Global Plus

Tipologia	Nome comparto	%
Emergenti	BG SELECTION AFRICA&MIDDLE EAST	3%
	BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES	6%
	BG SELECTION UBS EMERGING MARKET SOLUTIONS	1%
	LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY	2%
Globali	BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC	14%
	BG SELECTION PICTET WORLD OPPORTUNITIES	1%
	BG SELECTION T-CUBE	7%
	LUX IM GLOBAL ESG	2%
	LUX IM PICTET FUTURE TRENDS	9%
Flessibili Globali	GENERALI GLOBAL EQUITY-BX	4%
	GENERALI-FIDELITY WLD -IX E	2%
	LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES	3%
	LUX IM GLOBA MEDTECH	1%
	LUX IM GOLDMAN SACHS DATA ANALYTICS	1%
	LUX IM INNOVATION STRATEGY	3%
Aree Geografiche	BG SELECTION ANIMA ITALY	1%
	BG SELECTION INVESCO EUROPE	9%
	LUX IM GIE EQUITY RECOVERY FUND	7%
	LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES	15%

Linea Europe Plus

Tipologia	Nome comparto	%
Globali	BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC	17%
Flessibili Globali	GENERALI INV-SRI EUR EQTY-BX	3%
	GENERALI SRI AGEING POPUL-BX	3%
Aree Geografiche	BG Selection Invesco Europe Equities	10%
	BG Selection Oddo Expertise Europe	10%
	LUX IM Blackrock Global Dividend	7%
	LUX IM European Equities	20%
	LUX IM GIE Equity Recovery Fund	12%
	LUX IM Small Mid Cap Euro Equities	18%

ALLEGATO N. 2

A titolo esemplificativo (in coincidenza di una ricorrenza annuale) di seguito per ciascuna linea si riporta come aumenta la percentuale di protezione rispetto al premio investito, al netto dei diritti e cifra fissa, che equivale a quanto deve essere presente in gestione separata.

START con OICR 49,74%

Tempo trascorso	Rispav
Emissione	50,26%
1	52,02%
2	53,84%
3	55,72%
4	57,67%
5	59,69%
6	61,78%
7	63,94%
8	66,18%
9	68,49%
10	70,89%

Tempo trascorso	Rispav
11	73,37%
12	75,94%
13	78,60%
14	81,35%
15	84,20%
16	87,14%
17	90,19%
18	93,35%
19	96,62%
20	100,00%
.....	100,00%

PLUS con OICR 60,50%

Tempo trascorso	Rispav
Emissione	39,50%
1	40,88%
2	42,31 %
3	43,80 %
4	45,33 %
5	46,92 %
6	48,56%
7	50,26 %
8	52,02 %
9	53,84 %
10	55,72 %
11	57,67 %
12	59,69 %
13	61,78 %
14	63,94 %

Tempo trascorso	Rispav
15	66,18 %
16	68,49 %
17	70,89 %
18	73,37 %
19	75,94 %
20	78,60 %
21	81,35 %
22	84,20 %
23	87,14 %
24	90,19 %
25	93,35 %
26	96,62 %
27	100,00 %
....	100,00 %

EXTRA con OICR 70%

Tempo trascorso	Rispav
Emissione	30,00%
1	31,05 %
2	32,13 %
3	33,26 %
4	34,42 %
5	35,63 %
6	36,87 %
7	38,17 %
8	39,50 %
9	40,88 %
10	42,31 %
11	43,80 %
12	45,33 %
13	46,92 %
14	48,56 %
15	50,26 %
16	52,02 %
17	53,84 %
18	55,72 %

Tempo trascorso	Rispav
19	57,67 %
20	59,69 %
21	61,78 %
22	63,94 %
23	66,18 %
24	68,49 %
25	70,89 %
26	73,37 %
27	75,94 %
28	78,60 %
29	81,35 %
30	84,20 %
31	87,14 %
32	90,19 %
33	93,35 %
34	96,62 %
35	100,00 %
....	100,00 %



Pagina lasciata intenzionalmente libera

